DISPOSIZIONI URGENTI PER LA FUNZIONALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DELLE FORZE DI POLIZIA E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 4

Disposizioni in materia di Amministrazione della pubblica sicurezza edi coordinamento delle Forze di polizia

Al fine di meglio distinguere, nel quadro ordinamentale di cui al Capo I della legge 1° aprile 1981, n. 121, e nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, le funzioni di coordinamento tecnico-operativo delle Forze di polizia da quelle di direzione e amministrazione della Polizia di Stato, il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ferme restando le caratteristiche interforze, e' trasferito alla Direzione centrale della polizia criminale e, nell'ambito dello stesso Dipartimento, e' istituita la Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato. Conseguentemente, all'articolo 10, comma 3, della citata legge n. 121 del 1981 le parole: "puo' chiedere all'ufficio di cui alla lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "puo' chiedere all'ufficio di cui alla lettera c)". All'attuazione del comma 1 si provvede assicurando l'invarianza della spesa e della dotazione organica complessiva dei dirigenti della carriera prefettizia e della Polizia di Stato. A tale scopo:

a) nella tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in corrispondenza della qualifica di prefetto e' soppressa la funzione di "direttore della scuola di perfezionamento per le forze di polizia", che e' attribuita, alternativamente, ad un dirigente generale della Polizia di Stato, ad un generale di divisione dell'Arma dei carabinieri o ad un generale di divisione della Guardia di finanza, ferme restando le relazioni funzionali con il direttore dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione e con gli altri organi del Dipartimento della pubblica sicurezza;

b) alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, alla voce "Dirigente generale di pubblica sicurezza", ferma restando la relativa dotazione organica, e' aggiunta la funzione: "direttore della scuola di perfezionamento per le forze di polizia";

c) il provvedimento da adottarsi a norma dell'articolo 5, settimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, dispone corrispondenti modificazioni del numero degli uffici e delle competenze, nonche' delle piante organiche e dei mezzi della Direzione centrale della polizia criminale e dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Versione in vigore dal 1 aprile 2005, non più in vigore dal 1 giugno 2005 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Estremi	Decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 aprile 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-funzionalita-dell-amministrazione-della/art-4-disposizioni-in-materia-di-amministrazione-della-pubblica-sicurezza/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it